



REGOLAMENTO DELLA PROVA FINALE

(approvato nella seduta del Comitato dei garanti del 9 luglio 2007)

ART. 1 - LA PROVA FINALE

La prova finale può essere sostenuta solo dopo aver conseguito 275 CFU utili.

La prova finale consisterà nella discussione di una dissertazione scritta (tesi) elaborata in modo originale nell'ambito di una qualsiasi disciplina inclusa in uno dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

Metodologia e tecnica della ricerca archeologica:

L-ANT/09 - Topografia antica

L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica

Archeologia e antichità del Mediterraneo:

L-ANT/01 - Preistoria e protostoria

L-ANT/04 - Numismatica

L-ANT/06 - Etruscologia e archeologia italica

L-ANT/07 - Archeologia classica

L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale

L-OR/02 - Egittologia e antichità copte

L-OR/05 - Archeologia e storia dell'arte del Vicino Oriente antico

L-OR/06 - Archeologia fenicio-punica

purché in quello specifico settore siano stati acquisiti dallo studente almeno 20 crediti nel quinquennio, sotto la guida di un relatore (v. Art. 2).

La dissertazione dovrà avere il respiro di una monografia scientifica e dimostrare un'informazione approfondita sull'argomento prescelto e sugli studi al riguardo e adeguate capacità di impostazione metodologica e di orientamento critico.

ART. 2 - IL RELATORE

Relatore della tesi può essere qualsiasi docente che, al momento dell'assegnazione della tesi stessa, impartisca ufficialmente, anche per mutuaione, uno degli insegnamenti presenti nella programmazione didattica del CdS limitatamente alle discipline afferenti ai SSD sopra indicati (Art. 1).

Al laureando è assegnato, dalla Commissione didattica o dal Consiglio del CdS, un secondo relatore (ossia correlatore), che esamina la tesi nella sua forma definitiva, dopo la consegna alla Segreteria, e ne riferisce alla Commissione nella seduta di laurea.

Il relatore della tesi può indicare un terzo relatore, che abbia collaborato a seguire il candidato. Il terzo relatore può essere un docente esterno alla Facoltà o un esperto del settore che abbia seguito il lavoro svolto dal candidato; in questi casi il terzo relatore integra la Commissione per il singolo candidato, come previsto dal Regolamento Didattico d'Ateneo.

ART. 3 - LA COMMISSIONE

La Commissione per la prova finale di Laurea specialistica, nominata dal Preside, è costituita, come stabilito dal Regolamento Didattico d'Ateneo, da cinque docenti universitari, professori o ricercatori della Facoltà, di cui almeno tre professori di ruolo. Per ogni singolo candidato la commissione può essere integrata, fino ad un massimo di ulteriori due membri, da altri docenti universitari od esperti italiani o stranieri di alta qualificazione scientifica o professionale.

ART. 4 - IL VOTO FINALE

Il voto di laurea, espresso in 110/110 con eventuale lode, sarà attribuito dalla Commissione di laurea, sulla base del *curriculum* dello studente, della sua maturità scientifica e preparazione attestata attraverso la prova finale di laurea, con i seguenti criteri:

- * per il calcolo della media del candidato, si tiene conto di tutte le attività curricolari utili ai fini del raggiungimento dei 300 CFU prescritti che comportino una valutazione in trentesimi;
- * per il calcolo della media aritmetica, ogni votazione sarà rapportata al numero di crediti della singola attività (esami del vecchio ordinamento, esami da 10 CFU, da 5 CFU, ecc.). Gli esami con CFU diversi da 5 e 10, sostenuti da studenti provenienti da altre Università, verranno conteggiati separatamente. Successivamente sarà calcolata la media aritmetica delle diverse medie;
- * la media così ottenuta in trentesimi, sarà convertita in 110/110 e successivamente arrotondata all'intero più vicino (--,50 all'intero inferiore - --,51 all'intero superiore). Alla media così ottenuta verrà aggiunto un punto per ogni 30 CFU conseguiti con lode; frazioni inferiori a 30 CFU non verranno prese in considerazione. A partire dal 1 Novembre 2007 in poi gli esami con lode verranno conteggiati con la semplice votazione di 30. Tale regola si applicherà comunque solo agli studenti iscritti dall'anno accademico 2007/2008 in poi;
- * alla votazione risultante la Commissione potrà aggiungere fino a un massimo di 6 punti, sulla base della qualità e dei risultati del lavoro svolto e documentato dalla tesi;
- * qualora il candidato raggiunga il punteggio di 110, la Commissione potrà aggiungere la lode, deliberando a maggioranza, nel caso in cui la tesi sia giudicata di notevole qualità scientifica.

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

..... omissis

Articolo 8 - Esami finali di corso di studio

1. Per conseguire il diploma universitario, la laurea o la laurea specialistica è necessario superare l'esame finale dei relativi corsi di studio. I requisiti per l'ammissione all'esame di laurea o di diploma sono stabiliti dagli ordinamenti didattici e dai regolamenti didattici dei corsi di studio. Per il conseguimento della laurea specialistica è comunque prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

2. La prova finale del corso di studio è sostenuta innanzi ad una commissione formata da cinque docenti universitari, professori o ricercatori della facoltà interessata,

di cui almeno tre siano professori di ruolo. Per ogni singolo candidato la commissione può essere integrata, fino ad un massimo di ulteriori due membri, da altri docenti universitari od esperti italiani o stranieri di alta qualificazione scientifica o professionale fatto salvo quanto previsto per gli esami di laurea che hanno valore di esame di stato.

3. La commissione è nominata dal preside della facoltà, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto. La presidenza della commissione spetta di norma al presidente del consiglio di corso di studio o al professore a ciò designato nell'atto di nomina, ovvero, se inclusi nella commissione, al rettore od al preside di facoltà.

4. Nella valutazione del candidato i membri della commissione devono tenere conto, oltre che del giudizio sull'esame finale di corso di studio, del curriculum di studi del candidato, secondo criteri generali contenuti nel regolamento didattico del corso di studio. Ogni membro della commissione dispone di un voto compreso tra zero e centodieci. La votazione finale viene determinata come media aritmetica dei voti attribuiti dai membri della commissione, con eventuale arrotondamento all'intero superiore. L'esame di laurea o di diploma è superato se la votazione finale non è inferiore a sessantasei. La commissione, all'unanimità, può concedere la lode.

5. In un anno solare devono essere previsti non meno di sei e non più di nove appelli di esami finali di corso di studio.

..... omissis